

REGOLAMENTO (CE) N. 2566/95 DELLA COMMISSIONE

del 31 ottobre 1995

che inizia un riesame del regolamento (CEE) n. 54/93 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fibre sintetiche di poliesteri originarie dell'India e della Repubblica di Corea

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

II. RICEVIBILITÀ

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3283/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1251/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 4, lettera b),

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue :

I. ASPETTI GENERALI

A. Domanda di riesame

- (1) La Commissione ha ricevuto una domanda di riesame nei confronti di un nuovo esportatore a norma dell'articolo 11, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 3283/94. La domanda è stata presentata il 27 gennaio 1995 dalla società indiana Bongaigaon Refinery & Petrochemicals Ltd, che ha affermato di non aver esportato il prodotto in oggetto nel periodo dell'inchiesta preso in esame ai fini dell'istituzione delle misure.

B. Prodotto

- (2) I prodotti in oggetto sono le fibre sintetiche di poliesteri in fiocco, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, comunemente denominate fibre sintetiche di poliesteri, attualmente classificabili al codice NC 5503 20 00. Il codice NC è indicato unicamente a titolo d'informazione e non è vincolante ai fini della classificazione del prodotto.

C. Misure in vigore

- (3) Le misure attualmente in vigore sulle importazioni dei prodotti in oggetto originari dell'India sono in forma di dazio antidumping definitivo del 7,2 %, imposto dal regolamento (CEE) n. 54/93 del Consiglio⁽³⁾, fatta eccezione per diverse società specificatamente indicate, alle quali si applica un dazio inferiore.

A. Giustificazione del riesame

- (4) Il richiedente, la società Bongaigaon Refinery & Petrochemicals Ltd, ha presentato elementi di prova per dimostrare di non essere collegato agli esportatori o ai produttori dell'India e della Repubblica di Corea che sono soggetti alle misure antidumping sulle fibre sintetiche di poliesteri e di aver eseguito esportazioni nella Comunità dopo il periodo dal 1° gennaio al 31 agosto 1990, ovvero dopo il periodo dell'inchiesta preso in esame ai fini dell'istituzione delle misure per quanto riguarda la determinazione del dumping.

B. Procedimento

- (5) I produttori comunitari notoriamente interessati sono stati informati in merito alla domanda di riesame e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni.

C. Conclusione

- (6) Alla luce di quanto precede, la Commissione conclude che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'inizio di un riesame in conformità dell'articolo 11, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 3283/94 al fine di determinare, qualora venga accertata l'esistenza di dumping, il margine di dumping individuale del richiedente e l'aliquota del dazio da applicare alle importazioni del prodotto di oggetto nella Comunità.

III. SOPPRESSIONE DEL DAZIO IN VIGORE E REGISTRAZIONE DELLE IMPORTAZIONI

- (7) In conformità dell'articolo 11, paragrafo 4, lettera b) del regolamento (CE) n. 3283/94 il dazio antidumping in vigore è soppresso riguardo alle importazioni dei prodotti in oggetto originari dell'India che sono fabbricati ed esportati dal richiedente. Queste importazioni sono soggette al tempo stesso a registrazione in conformità dell'articolo 14, paragrafo 5 affinché, qualora il riesame si concluda con l'accertamento dell'esistenza di dumping nei confronti di tali esportatori, possano essere riscossi dazi antidumping a titolo retroattivo a decorrere dalla data di inizio del riesame ; nella presente fase del procedimento non è tuttavia possibile stimare l'importo di eventuali futuri dazi da pagare.

(1) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 1.

(2) GU n. L 122 del 2. 6. 1995, pag. 1.

(3) GU n. L 9 del 15. 1. 1993, pag. 2.